

**Orientamento di giurisprudenza**

**OGGETTO: 618023 - SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE** - Decisioni definitive adottate sulla richiesta di confisca all'esito del procedimento di prevenzione - Effetti preclusivi per l'adozione di confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - **Orientamento di giurisprudenza.**

**RIF. NORM.:** Cod. pen. Art. 240; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies; L. 7 agosto 1992, n. 356; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 18 e 24.

**SOMMARIO: 1. Le misure patrimoniali di contrasto al crimine organizzato; la confisca cd di prevenzione e la confisca cd per sproporzione. - 2. Le possibili "interferenze" fra le due ipotesi di confisca. - 3. La contestuale presenza di entrambe le ipotesi di confisca/sequestro sullo stesso bene. - 4. Le conseguenze del rigetto di una richiesta di sequestro/confisca sull'altra misura. - 5. Conclusioni.**

**1. Le misure patrimoniali di contrasto al crimine organizzato; la confisca cd di prevenzione e la confisca cd per sproporzione.** - Negli ultimi anni è emersa con forza - sul piano non solo nazionale ma anche internazionale - la consapevolezza che il contrasto al crimine organizzato richiedesse misure sempre più stringenti e rigorose di carattere squisitamente patrimoniale.

L'approccio tradizionale fondato sull'individuazione e la punizione delle responsabilità personali, con le classiche sanzioni penali, rischia, infatti, di non riuscire ad ottenere risultati davvero efficaci se non viene accompagnato da misure che consentono di sottrarre alle consorterie criminali le loro ingentissime disponibilità economiche.

Gli strumenti principali, in questo senso, di cui si è dotato da anni l'ordinamento giuridico nazionale sono soprattutto due misure ablativo che permettono l'espropriazione delle ricchezze ritenute criminali, in assenza anche di una dimostrazione certa della provenienza illecita di esse.

Vengono, in particolare, valorizzate presunzioni (*iuris tantum*) connesse al carattere ingiustificato delle disponibilità e sulla scorta di esse si rende possibile la sottrazione dei patrimoni ritenuti criminali.

Il riferimento è, in particolare, a due forme di confische che possono essere emesse o nel procedimento di prevenzione - da qui la denominazione confisca di prevenzione o antimafia

anche se, come si accennerà, essa è ormai applicabile anche al di fuori di fatti di criminalità mafiosa - o nell'ambito del procedimento penale - cd confisca per sproporzione o allargata.

La prima introdotta, come è noto, nel nostro ordinamento nel 1982, con la legge n. 646 che emendò la legge n. 575 del 1965, originariamente consentiva la confisca di beni a soggetti ritenuti portatori di una forma di pericolosità qualificata e cioè quelli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose cd antimafia a condizione che vi fosse sproporzione fra le disponibilità ed i redditi o che si avesse motivo di ritenerle frutto di attività illecite o di reimpiego di esse.

Nel corso degli anni, tale ipotesi ablatoria è divenuta possibile anche per forme di pericolosità cd generiche - non quindi connesse solo ai fenomeni mafiosi - <sup>(1)</sup> fino ad essere, da ultimo, consentite anche in assenza della stessa pericolosità <sup>(2)</sup>.

L'evoluzione da ultimo indicata ha fatto ritenere che questa forma di confisca avesse mutato pelle, perso i suoi connotati di misure di prevenzione per trasformarsi in una vera e propria ipotesi di sanzione, sia pure *sui generis*, a cui sarebbero, di conseguenza, applicabili i principi di irretroattività di cui all'art. 2 cod. pen. <sup>(3)</sup>.

---

<sup>1</sup>. Questa situazione è divenuta possibile grazie all'abrogazione dell'art. 14 della l. n. 55 del 1990 che precludeva le misure di prevenzione patrimoniale in caso di pericolosità cd generica; così, ex plurimis, **Sez. V, 08/06/2011, n. 26044, Autuori, Rv. 250923**, secondo cui *"In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma speciale di cui all'art. 14 della legge n. 55 del 1990 - che precludeva l'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità cosiddetto generica, consentendola solo in caso di pericolosità cosiddetto qualificata - per effetto dell'art. 11-ter del D.L. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008 (cosiddetto pacchetto sicurezza), ha determinato la riesplorazione della norma generale di cui all'art. 19, comma primo, l. n. 152 del 1975, in quanto il rinvio da essa enunciato è di ordine formale, nel senso che, in difetto di espressa esclusione o limitazione, è da intendersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modifica o integrazione di quelle originarie. Ne consegue che, oltre alle misure di prevenzione personali, anche quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a prescindere dalla tipologia dei reati di riferimento*

<sup>2</sup>. Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125 e la legge 15 luglio 2009, n. 94 hanno consentito di applicare la misura di prevenzione in questione anche in assenza del requisito della pericolosità; nell'applicazione pratica si discute della pericolosità non si debba proprio più tener conto o se bisogna, invece, tenerne conto non al momento dell'irrogazione della confisca, ma al momento dell'acquisizione del bene confiscando. Per la tesi secondo cui bisognerebbe comunque tener conto del requisito della pericolosità personale con riferimento al momento dell'acquisto del bene da parte del proposto, si v. **Sez. VI, 18/10/2012, n. 10153, Coli, Rv. 254545**, secondo cui *"In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria"; nel senso, invece, che basterebbe semplicemente che il giudice individui in astratto a quale delle categorie di pericolosità astratte sarebbe ascrivibile il proposto senza tenere più in conto questo aspetto soggettivo, si v. **Sez. I, 13/01/2011, n. 5361, Altavilla, Rv. 249800**, secondo cui *"L'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione"*.*

<sup>3</sup>. Nel senso che la confisca sarebbe oggi divenuta una sanzione non avente più natura di misura di prevenzione si v. **Sez. V, 13/11/2012, n. 14044, Occhipinti, Rv. 255043**, secondo cui *"La previsione contenuta nella legge 15/7/2009 n. 94, che modificando l'art. 2 bis della legge 31/5/1965 n. 575, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità del proposto, si applica solo alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge citata, dovendosi escludere che possa trovare applicazione l'art. 200 cod. pen. che, per le misure di sicurezza e per quelle di prevenzione personali subordinate all'accertamento della pericolosità, pone una deroga all'effetto retroattivo della legge. (Nell'affermare il suindicato principio la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale attribuisce natura oggettivamente sanzionatoria alla misura di prevenzione patrimoniale, con la conseguenza che ad essa è applicabile il regime di irretroattività previsto dall'art. 11 delle preleggi); a conclusioni opposte, secondo cui la confisca antimafia anche dopo le modifiche introdotte dai cd pacchetti sicurezza non avrebbe affatto assunto natura sanzionatoria, si v. **Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204, Ferrara, Rv. 256141** secondo cui *"La previsione contenuta nella legge 15/7/2009 n. 94, che modificando l'art. 2 bis della legge 31/5/1965 n. 575, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima**

La confisca per sproporzione, introdotta nel 1994 <sup>(4)</sup>, consegue alla condanna per alcuni reati tassativamente indicati - cd reati matrice - il cui catalogo si è significativamente ampliato nel corso degli anni <sup>(5)</sup>, e riguarda quei beni che sono sproporzionati rispetto ai redditi del condannato o di cui quest'ultimo non sia in grado di giustificare la provenienza.

Si tratta - secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza - di una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure con connotazioni anche dissuasive <sup>(6)</sup>.

**2. Le possibili "interferenze" fra le due ipotesi di confisca.** - Da quanto si è poco sopra molto brevemente evidenziato risultano chiare le differenze ontologiche e strutturali fra le due diverse ipotesi di confisca.

Quella di prevenzione prescinde dalla commissione del reato, quella per sproporzione presuppone non solo la commissione di un reato ma richiede, come necessaria ed indispensabile, anche una sentenza di condanna.

---

*dell'entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 cod. pen.)".*

<sup>4</sup>. Essa venne introdotta con un decreto legge (d.l. 22 febbraio 1994, n. 123), adottato il giorno prima della pubblicazione della decisione di incostituzionalità sulla Gazzetta ufficiale, non convertito alla prima occasione ma reiterato, senza sostanziali modifiche, per due volte, prima di ottenere il definitivo *placet* parlamentare (d.l. 22 aprile 1994, n. 246 e poi d.l. legge 20 giugno 1994, n. 399, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 501).

<sup>5</sup> Le fattispecie per le quali originariamente era prevista la confisca erano quelle di associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/90) o finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 295, comma 2, D.P.R. n. 43/73), l'estorsione (art. 629 c.p.), di sequestro di persona (art. 630 c.p.), di riciclaggio (art. 648 *bis*), di reimpiego (art. 648 *ter*), di intestazione fittizia di beni ex art. 12 *quinquies* d.l. 306/92, di usura (art. 644 c.p.), di ricettazione (art. 644 c.p.); esse sono state ampliate continuamente nel corso degli anni anche in assenza di un criterio in grado di individuare una precisa logica perseguita. Così nel 2001, si è sancita la confiscabilità dei beni del condannato per i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale; nel 2007 con la legge finanziaria (art. 1 comma 220, l. 296/2006) si è resa possibile la confisca in presenza di una serie di reati, contro la pubblica amministrazione - in particolare, peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per atto di ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), reati dei pubblici ufficiali internazionali (art. 322 *bis* c.p.), utilizzazione di invenzione e scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325) -; con l'art. 7, comma 3 della l. n. 228/2003 si sono aggiunte le fattispecie di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) ed acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) nonché di quella di associazione a delinquere finalizzata a commettere i delitti da ultimo ricordati (art. 416, comma 6, c.p.); con l'art. 15, comma 3, della l. n. 99 del 2009, sono stati inclusi fra i reati presupposto anche la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), l'introduzione nello stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.), la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 *quater* c.p.), nonché l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati (art. 416 c.p.); con l'art. 8 della legge n. 172 del 2012 (di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) si sono aggiunti ancora una serie di delitti connessi alle varie forme di sfruttamento sessuale dei minori; in particolare ai reati di prostituzione minorile, (art. 600 *bis* c.p., limitatamente, però, al solo comma 1, riferito al reclutamento, all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento e gestione della prostituzione minorile), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p., limitatamente ai commi 1 e 2, relativi alla produzione di spettacoli o di materiale pornografico con l'utilizzo dei minori ed alla commercializzazione del medesimo materiale), pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p., relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico) e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.); infine con la recente legge anticorruzione (l. n. 190 del 2012) e con la scissione dell'originaria fattispecie di concussione in due, è stato aggiunto al catalogo anche il delitto di induzione di cui all'art. 319 *bis* c.p..

<sup>6</sup>. *Ex plurimis*, **Sez. I, 15/01/2009, n. 8404, Bellocco, Rv. 242862** secondo cui "La confisca prevista dall'art. 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena "sui generis" o pena accessoria e perciò non opera il principio di irretroattività proprio della pena, ma quello della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen..".

Diversi sono anche i procedimenti attraverso i quali le due forme di ablazione vengono applicate; una nell'ambito di una procedura che ha regole peculiari, come quella di prevenzione, l'altra nell'ambito di un processo penale, o a latere dell'accertamento della commissione del reato presupposto o in fase esecutiva dopo che sia divenuta irrevocabile una sentenza di condanna <sup>(7)</sup>.

D'altro canto, però, appaiono ugualmente indiscutibili una serie di affinità <sup>(8)</sup>; in primo luogo di tipo funzionale; entrambi i provvedimenti si pongono l'obiettivo di intervenire su patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti, in funzione di rafforzamento dell'attività repressiva e senza la necessità di dover dimostrare la specifica provenienza da delitti.

Anche dal punto di vista strutturale non mancano punti di contatto; in entrambe le figure, infatti, è previsto l'identico presupposto della sproporzione reddito/disponibilità, che però in un caso si ricollega alla pericolosità soggettiva, nell'altro ad un giudicato di condanna.

Dal punto di vista pratico, possono verificarsi varie ipotesi di interferenza/sovrapposizione.

Su di uno stesso bene possono intervenire entrambe le confische (e prima di esse i provvedimenti cautelari di sequestro) o possono essere avanzate richieste di sequestro/confisca delle due diverse tipologie.

Nel primo caso, si pongono problemi che attengono soprattutto ai criteri ed alle regole di gestione del bene; nel secondo, invece, la questione riguarda soprattutto la possibilità ed i limiti, in caso in cui una delle due misure sia stata respinta (o revocata), di richiedere ed ottenere l'altra misura ablatoria o cautelare.

Malgrado nel 2011 sia stato emanato il cd codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), il cui obiettivo originario avrebbe dovuto essere quello di operare una sistemazione organica di tutta la legislazione antimafia, non solo penale, ma anche amministrativa e nel quale comunque è confluita tutta la normativa delle misure di prevenzione, non risultano essere state dettate regole precise sulla seconda ipotesi da ultimo descritta, esistendo, invece, una norma dedicata alla prima situazione.

---

<sup>7</sup>. Sulla possibilità di applicare la confisca allargata anche in fase esecutiva, si v. Sez. **Unite, 30/05/2001, n. 29022, Derouach, Rv. 219221**, secondo cui "La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale."

<sup>8</sup>. Proprio l'affinità di funzione delle due ipotesi di confisca ha consentito alla giurisprudenza di utilizzare alcune disposizioni dettate dal legislatore in tema di confisca di prevenzione anche per la confisca penale per sproporzione. così, si è ammessa la possibilità di disporre la confisca ex art. 12 sexies anche nei confronti di persona deceduta, sia pure dopo una condanna definitiva (in termini, **Sez. V, 25/01/2008, n. 9576, Doldo, Rv. 239117**); oppure si è individuato il giudice competente ad occuparsi della gestione dei beni in stato di sequestro, in quello che lo aveva disposto, allo stesso modo di quanto accade per i sequestri di prevenzione (in questo senso, **Sez. I, 16/01/2013, n. 9139, Confl. comp., Rv. 254956**).

**3. La contestuale presenza di entrambe le ipotesi di confisca/sequestro sullo stesso bene.** – La situazione in parola era regolata già nella l. n. 575 del 1965 e successivamente la normativa è stata modificata nel codice antimafia.

E' la legge che indica la prevalenza di una delle due misure e quale delle relative regolamentazioni va applicata.

L'art. 2 *ter* della l. 575/65 prevedeva fosse prevalente il sequestro/confisca emesso nel giudizio ordinario, stabilendo che, in caso di definitività della confisca penale, cessavano di diritto gli effetti del sequestro e o della confisca di prevenzione.

Il sistema delineato aveva una sua razionalità perché dava priorità ad una misura adottata all'esito di un processo penale maggiormente garantito ma aveva comportato, soprattutto per la gestione dei beni, non poche criticità.

Per i beni in sequestro ex art. 12 *sexies*, ad esempio, non erano indicate precise norme che consentivano forme di continuità gestionale, per la trasmigrazione del sub procedimento cautelare reale dal Gip al giudice di merito di primo grado e da questo a quello di appello.

Si era, per queste ragioni, invocata da più parti una modifica complessiva che desse prevalenza al sistema delle misure di prevenzione.

Il codice antimafia con l'art. 30 ha ribaltato il precedente principio, giungendo a dare prevalenza al sequestro di prevenzione.

Sullo stesso bene continuano a potersi applicare entrambe le misure; la custodia giudiziale viene affidata all'amministratore giudiziario nominato in sede di prevenzione, il quale relaziona anche al giudice penale. Nel caso di revoca del sequestro di prevenzione, il giudice penale provvede alla nomina del nuovo amministratore.

Se diviene definitiva prima la confisca di prevenzione, si procede in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni secondo le disposizioni valide per i beni confiscati.

Nel giudizio ordinario, se il giudice penale deve dichiarare la confisca, pronuncerà declaratoria di intervenuta esecuzione della misura ablativa in sede di prevenzione. Se invece interviene prima la sentenza di condanna, sarà il tribunale per le misure di prevenzione che dichiarerà che la misura è stata già eseguita in sede penale.

Nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione si applicheranno le stesse regole.

La confisca adottata successivamente viene comunque trascritta, iscritta o annotata nei registri pubblici, al fine di consentire un'adeguata forma di pubblicità.

**4. Le conseguenze del rigetto di una richiesta di sequestro/confisca sull'altra misura.**

- E' questione quest'ultima che, malgrado mai affrontata in termini normativi in nessuna delle tante modifiche che hanno riguardato le due forme di confisca, è stata posta in numerose occasioni processuali da parte, soprattutto, dei destinatari dei provvedimenti di sequestro/confisca.

Costoro, infatti, hanno più volte eccepito l'esistenza di decisioni a loro favorevoli, assunte o in sede di prevenzione o in sede penale, per provare ad impedire l'adozione di provvedimenti ablatori di diversa tipologia, imponendo alla giurisprudenza di legittimità di individuare una soluzione pretoria che si facesse carico della necessità di garantire una stabilità reale a provvedimenti definitivi e/o irrevocabili.

**4.1.** La prima volta <sup>(9)</sup> che si è posta in termini concreti alla Suprema Corte, la problematica è accaduto, a quanto risulta, nel **2008**, con la sentenza **n. 44332, Araniti** della I sezione <sup>(10)</sup>.

Il caso sottoposto all'esame della Corte riguardava una richiesta di confisca ex art. 12 sexies avanzata in fase esecutiva nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa.

Il giudice dell'esecuzione in sede di udienza camerale aveva respinto la proposta ablatoria ritenendo che i beni oggetto della stessa erano stati già oggetto di due richieste di misure di prevenzione patrimoniale, entrambe respinte anni prima, perché era stata accertata la lecita provenienza delle res.

Il p.m. impugnava la decisione, contestando la possibilità di utilizzare quale precedente ostativo in sede penale una decisione assunta nel processo di prevenzione; i due procedimenti, infatti, erano da considerarsi diversi così come non omologabili erano le due misure ablatorie.

La I sezione della Corte, invece, confermava la decisione impugnata, indicando le coordinate cui fare riferimento e tracciando, di fatto, la strada per la futura elaborazione

Premetteva che la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo individuato la categoria della "preclusione processuale" - intesa nel senso che *"una questione già decisa, per esigenze di certezza del diritto e di funzionalità della giurisdizione, non può formare oggetto di una nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione già in precedenza deliberata"* - come distinta e differente da quella del "giudicato".

Essa era stata già sperimentata anche con riferimento a moduli procedurali non identici, ammettendo, ad esempio, effetti preclusivi del procedimento di cognizione su quello esecutivo.

---

<sup>9</sup>. Per la verità, già prima della sentenza Araniti si era posto il problema dei rapporti fra sequestro penale e confisca antimafia, sia pure in un'ipotesi diversa; il sequestro penale - in questo caso - era stato disposto ex art. 416 bis cod. pen. e la Corte aveva ritenuto che la decisione in sede di sequestro (in particolare, la revoca dello stesso) non dovesse avere ricadute in sede di confisca antimafia; così, **Sez. I, 20/11/1998, n. 5760, Iorio, Rv. 212442**, secondo cui *"La revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale non contrasta, di per sé, con l'emissione o con il mantenimento del sequestro o della confisca collegati alla misura di prevenzione a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Ed invero, mentre il sequestro preventivo, applicabile anche in assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, richiede pur sempre il "fumus", relativo all'ipotizzabilità di un reato determinato, la norma citata pone il sequestro in rapporto alla sproporzione tra valore dei beni disponibili e reddito dichiarato o attività economica dell'interessato, ovvero all'ipotesi, suffragata da sufficienti indizi, che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; mentre la confisca è prevista come avente ad oggetto beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Ne consegue che tale disposizione va letta nel senso che la sproporzione tra cespiti leciti noti e beni acquisiti costituisce elemento sintomatico della provenienza di questi ultimi da attività illecite, pur non identificate e di qualsiasi genere.*

<sup>10</sup>. **Sez. I, 18/11/2008, n. 44332, Araniti, Rv. 242201** secondo cui *"La decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965 ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita.*

Presupposti dell'operatività della stessa dovevano essere l'identità delle parti e dei beni, l'omogeneità dei contenuti della cognizione e le finalità giuridiche comuni perseguite negli ambiti procedurali.

Calando queste indicazioni alla vicenda in esame ed in particolare alle due forme di confisca - proseguiva la Corte - era individuabile un'indiscutibile identità strutturale; in entrambe non è necessario alcun rapporto di pertinenzialità e tutte e due le misure ablativie si giustificano in relazione alla sussistenza del requisito della sproporzione/assenza di legittima giustificazione.

Era di conseguenza possibile individuare anche nel caso in esame uno spazio di operatività della preclusione, allorchè per gli stessi beni, nella disponibilità della stessa persona, fossero fatti segno prima di una richiesta prima di confisca antimafia e poi di una richiesta ex art. 12 sexies.

Il criterio guida da utilizzarsi era quello della "deduzione di fatti nuovi"; la seconda richiesta sarebbe stata preclusa se non erano stati portati all'esame del giudice circostanze ulteriori rispetto a quelle già vagliate nella prima sede.

Nel caso in esame, in particolare, nessuna novità era stata portata per dimostrare che il bene da confiscare potesse essere di illecita provenienza, rispetto al già compiuto accertamento di liceità in diverso contesto.

Ne derivava l'inammissibilità della seconda richiesta di confisca ex art. 12 sexies perché preclusa.

#### **4.2.** Nel **2009**, la I sezione della Corte ritorna sull'argomento, con la sentenza **n. 41492, Caridi** <sup>(11)</sup>

La vicenda sottoposta all'esame della Corte era parzialmente analoga a quella esaminata in precedenza.

Nei confronti di un soggetto condannato per associazione mafiosa era stata richiesta, in fase esecutiva, la confisca ex art. 12 sexies; il predetto si era difeso evidenziando che su quello stesso bene era già stata proposta anni prima una misura di prevenzione patrimoniale, che, però, era stata respinta.

Il giudice dell'esecuzione aveva comunque disposto la confisca; nel suo decreto aveva dato atto dell'arresto giurisprudenziale poco sopra citato, ma aveva ritenuto che, rispetto alla

---

<sup>11</sup>. **Sez. I, 14/10/2009, n. 41942 Caridi, Rv. 245067** La massima tratta dall'Ufficio si incentra proprio sull'affermazione specifica: *"Una volta divenuto definitivo il decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. con il quale sia stata rigettata la richiesta di confisca di determinati beni a norma dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), la possibilità di disporre in seguito, in sede esecutiva, a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, la misura ablativa sugli stessi beni non si può far discendere "sic et simpliciter" dal fatto che in sede penale sia frattanto intervenuta condanna irrevocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso, ma è subordinata alla sopravvenienza di nuovi elementi di prova suscettibili di modificare il quadro che ha formato oggetto di valutazione nel precedente procedimento di prevenzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la disposta confisca, demandando al giudice di rinvio il compito di accertare, attraverso l'esame della sentenza di condanna, la possibilità di enucleare dal suo contenuto elementi di novità idonei ad incidere in modo apprezzabile sul quadro che il giudice della prevenzione aveva preso in considerazione all'atto di respingere la richiesta di applicazione della misura patrimoniale, ritenendo lecita la provenienza dei beni in discorso)".*

decisione di rigetto della misura di prevenzione, era intervenuto un fatto nuovo, costituito appunto dalla sentenza di condanna per associazione mafiosa.

Contro questa decisione insorgeva il titolare del bene che insisteva perché venisse considerata applicabile la preclusione processuale.

La Corte accoglieva il ricorso dell'interessato, individuando un ulteriore tassello nella costruzione del sistema delle preclusioni fra le due confische; affermava, infatti, che *"il novum suscettibile di impedire l'effetto preclusivo va inteso come nuove informazioni probatorie circa l'esistenza di elementi tali da mutare il quadro che ha formato oggetto di valutazione nella precedente pronuncia"*.

La "deduzione di fatti nuovi" non poteva, quindi, essere costituita dall'intervento della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; bisognava, invece, apportare nuovi elementi di fatto per superare l'accertamento effettuato in passato sulla lecita provenienza del bene; per tale ragione annullava con rinvio la confisca, perché venisse verificata la sussistenza di tali circostanze.

**4.3.** Nel **2010** interveniva una decisione di altra Sezione della Corte di cassazione (la V), **n. 22626, D.F.** <sup>(12)</sup>; essa poco aggiungeva rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza Araniti, il cui impianto argomentativo veniva quasi completamente recepito.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione aveva emesso, a seguito di una condanna per uno dei reati matrice, una confisca ex art. 12 sexies di alcuni beni, sui quali in precedenza era stata respinta una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale.

Nessun fatto nuovo oltre la condanna era stato addotto a sostegno della misura espropriativa, in particolare per contraddire l'affermazione di liceità della provenienza del bene, contenuta in sede di confisca antimafia.

La Corte si limitava a prendere atto di tale mancata deduzione di circostanze ulteriori, annullando, di conseguenza, con rinvio il decreto emesso.

**4.4.** Con la sentenza **n. 258, Sollima**, la cui motivazione era stata depositata nel **2011**, dell'argomento si occupava per la prima volta anche la VI sezione, con riferimento ad un aspetto non ancora esaminato nei precedenti arresti <sup>(13)</sup>.

Nel caso in esame il tema della preclusione si poneva, in primo luogo, in direzione opposta rispetto a quanto fino a quel momento accaduto.

Un soggetto destinatario di una confisca di prevenzione richiedeva la revoca del provvedimento ablatorio già definitivamente adottato, contestando, fra l'altro, la procedibilità *ab origine*

---

<sup>12</sup>. **Sez. V, 28/04/2010, n. 22626 D.F., Rv. 247441** secondo cui *"La decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita."*

<sup>13</sup>. **Sez. VI, 10/12/2010, n. 258, Sollima, Rv. 249193**, secondo cui *"L'annullamento per ragioni non di merito, ma solo processuali, di un precedente provvedimento di sequestro a fini di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 non preclude l'adozione di un provvedimento di confisca dei medesimi beni e nei confronti della medesima persona nel procedimento di prevenzione patrimoniale successivamente intentato."*



dell'azione di prevenzione patrimoniale, per essere stato – e questo era il secondo aspetto di novità – in precedenza annullato un sequestro preventivo, funzionale ad una futura confisca ex art. 12 sexies, sul medesimo bene.

La Corte respingeva il ricorso, escludendo potesse operare nell'ipotesi in esame una qualche forma di preclusione e ciò in quanto il provvedimento di sequestro penale era stato dichiarato nullo dal tribunale del riesame per assoluta indeterminazione della contestazione, *"ossia per ragioni non di merito, ma meramente processuali"*; si trattava di una pronuncia, cioè, che *"per il suo contenuto meramente processuale [era inidonea] a fungere da giudicato preclusivo nei confronti dei successivi provvedimenti giudiziari concernenti gli stessi"*

Implicitamente, però, la VI sezione della Corte apriva alla possibilità di considerare anche una decisione di annullamento di un sequestro preventivo – che si fosse espressa sul merito dei presupposti (e quindi sul *fumus boni iuris* o sul *periculum in mora*) – come un'ipotesi capace di generare una preclusione rispetto ad una futura confisca di prevenzione.

**4.5.** Nel **2012** è la I sezione della Corte, con la sentenza **n. 25846, Franco** <sup>(14)</sup>, che sviluppa ulteriormente il ragionamento della sentenza Sollima.

Nel caso sottoposto alla attenzione della Corte, infatti, il giudice competente per le misure di prevenzione aveva disposto la confisca di un immobile nei confronti di un soggetto sorvegliato speciale e costui aveva eccepito – già nella fase del merito – l'esistenza di una preclusione in quanto nei confronti di quello stesso bene un giudice penale di altro circondario di tribunale aveva respinto, anni prima, una richiesta di sequestro preventivo ex art. 12 sexies, sul presupposto che la res era da considerarsi legittimamente acquistata.

La Corte di appello, in particolare, aveva disatteso l'eccezione ritenendo difettassero – nell'esame comparativo dei due procedimenti finalizzati all'emissione delle diverse forme di confisca – l'identità sia dei "contenuti della cognizione", sia del "thema decidendum" che, infine, delle "finalità giuridiche". Nessuna preclusione, quindi, si sarebbe potuto nemmeno in astratto ipotizzare.

La Cassazione, al contrario, accoglieva il ricorso del soggetto titolare del bene; evidenziava, in primo luogo, come in sede di riesame avverso il decreto di sequestro era stato accertato che l'immobile era stato legittimamente costruito, grazie al contributo dei suoceri del prevenuto, e che per tale ragione il provvedimento di sequestro era stata annullato.

Questo accertamento in punto di fatto – che non era stato superato dalle successive acquisizioni in sede di procedimento di prevenzione – poteva far considerare preclusa la questione della lecita provenienza del bene.

E' interessante, sul punto riportare, le affermazioni della Corte secondo cui *"la preclusione extra processuale - circa la quaestio facti della provenienza del bene nel patrimonio ... - osta*

---

<sup>14</sup>. **Sez. I, 04/05/2012, n. 25846, Franco, Rv. 253080**, la cui massima tratta dall'ufficio così si esprime: *"In tema di misure di prevenzione, è ostativo all'applicazione della confisca ex art. 2 ter l. n. 575 del 1965 l'accertamento della lecita provenienza di un bene (nella specie, immobile) contenuto in un provvedimento del tribunale del riesame, relativo a sequestro adottato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1996, conv. in l. n. 356 del 1992."*

*alla applicazione della misura di prevenzione della confisca, che presuppone la mancata giustificazione della acquisizione del bene (con lecite risorse) per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o alla attività svolta (ovvero il concorso di sufficienti indizi di reimpiego di attività illecite)” (15).*

**4.6.** Sempre nel **2012**, è ancora la VI sezione a pronunciarsi, con la sentenza **n. 47983, D’Alessandro** (16), su di un altro versante anch’esso non ancora esplorato della questione giuridica in esame.

Era stata, in particolare, disposta confisca in sede di prevenzione di un bene e il soggetto proposto aveva rilevato la preclusione, in quanto su quella stessa *res* un decreto di sequestro preventivo, emesso ex art. 12 sexies, era stato revocato perché si era accertato che l’immobile in parola era in realtà di un terzo estraneo (in particolare, della moglie del destinatario della misura di prevenzione).

In sede di merito, la questione era stata respinta ed era stata, quindi, riproposta con il ricorso per Cassazione.

La Corte ribadiva l’esistenza di un “rapporto di contiguità” fra l’intervento in prevenzione di natura patrimoniale e la confisca ed il sequestro ex art. 12 sexies, *“avuto riguardo in particolare ai presupposti applicativi specificamente afferenti i temi della disponibilità sostanziale delle utilità a fronte del dato formale legato alle intestazioni e della legittima provenienza dei beni”* ; tale situazione in caso di sovrapposizione è idonea a giustificare una preclusione in ipotesi di decisioni contrastanti.

Interessante era, però, soprattutto l’affermazione successiva con cui ammetteva che sul punto de quo la decisione del tribunale poteva avere effetti preclusivi; *“se ex lege l’ablazione temporanea di prevenzione e gli interventi cautelari di natura reale emessi in un giudizio penale possono coesistere sino alla fase di definitività della confisca, per contro, la definitività di un provvedimento reiettivo, emesso in una di queste due sedi processuali (non importa quale) ed afferente gli accertamenti in fatto dei rassegnati presupposti costitutivi comuni (con esclusione dunque delle decisioni di segno avverso che afferiscono a ragioni di mero rito o ineriscano ad altri momenti di concessione delle misure, finisce per costituire un ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo”*

---

<sup>15</sup>. Ne derivava secondo l’affermazione della Cassazione una vera inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, in quanto si era proceduto alla confisca a dispetto della (rappresentata) decisione del Tribunale di Torino, costituente preclusione sul punto dell’accertamento della legittima provenienza del bene.

<sup>16</sup>. **Sez. VI, 27/11/2012, n. 47983, D’Alessandro, Rv. 254278** *“La definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure.”*

**4.7.** Nel **2013**, si segnalano tre decisioni edite sul tema che sostanzialmente ribadiscono e meglio precisano il diritto vivente formatosi; la prima di esse, in ordine temporale, è della I sezione; si tratta della sentenza **n. 1204, La Rosa** <sup>(17)</sup>.

Nel caso in esame era stata richiesta, in fase esecutiva, una confisca ex art. 12 sexies di alcuni beni che era stata concessa dal giudice dell'esecuzione, malgrado che, su alcuni di essi, un precedente sequestro intervenuto in materia di prevenzione era stato revocato sia pure per motivi squisitamente procedurali; in particolare era trascorso un anno senza che fosse intervenuta la definitiva confisca.

Il giudice di merito aveva escluso il carattere preclusivo di tale decisione di carattere squisitamente processuale.

La Corte conferma questa opzione; da atto in particolare dell'orientamento precedente espresso soprattutto dalle sentenze Araniti e Cardi, ma poi aggiunge che la revoca del sequestro, intervenuta per meri motivi procedurali, è *"inidonea a determinare effetto preclusivo rispetto alla instaurazione della nuova procedura sugli stessi beni"*

**4.8.** La seconda decisione del 2013 è della VI sezione; si tratta della **la sentenza n. 872, Barbaro** <sup>(18)</sup>, che riprende sostanzialmente gran parte degli argomenti della sentenza D'Alessandro, a firma dello stesso estensore, esplicitando, però, ancor meglio quali possono essere gli ambiti di effettiva interferenza giuridicamente rilevanti.

Fra le due misure patrimoniali è prospettabile la reclusione, ma limitatamente al caso in cui una decisione cada sui presupposti comuni delle due misure, in particolare sulla disponibilità sostanziale in luogo della formale intestazione e sulla sproporzione fra patrimonio e disponibilità finanziaria nell'ottica dell'accertamento legato alla legittima provenienza dei beni.

Nessuna preclusione, invece, può ipotizzarsi *"se le diverse valutazioni fondanti i provvedimenti in asserito conflitto risultino ascritte al presupposto diverso delle due misure, id est la responsabilità penale nel caso dell'art. 12 sexies e la pericolosità sociale (oggi peraltro ex lege non più necessariamente dotata del requisito dell'attualità) nell'ottica dell'intervento in prevenzione di natura patrimoniale"*.

Nell'ipotesi in esame, viene esclusa ogni interferenza; la misura di prevenzione patrimoniale non era stata accolta soltanto perché il proposto era stato ritenuto non attualmente pericoloso; era quindi legittimamente adottabile una confisca ex art. 12 sexies.

---

<sup>17</sup>. **Sez. I, 29/05/2012, n. 1204, La Rosa, Rv. 254256**, "La revoca del provvedimento di confisca adottata all'esito del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, per meri motivi procedurali non ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (Nella specie, la confisca in materia di prevenzione antimafia era stata revocata, essendo trascorso oltre un anno dall'esecuzione del sequestro).

<sup>18</sup>. **Sez. VI, 21/01/2013, n. 8720, Barbaro, Rv. 25535** "Il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 2 ter legge n. 575 del 1965, per mancanza del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la preclusione sussiste, invece, quando la decisione emessa a seguito del processo di prevenzione ha escluso la disponibilità sostanziale del bene, in luogo della formale intestazione del bene, e/o la sproporzione fra il patrimonio e le disponibilità finanziarie del proposto)."

**4.9.** L'ultima decisione edita del 2013, è della I sezione, la sentenza **n. 20476, Capriotti** <sup>(19)</sup>. La vicenda scrutinata dalla Corte riguardava una confisca di prevenzione di beni di un soggetto ritenuto dedito ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tribunale e la Corte di Appello avevano disposto la confisca anche di alcuni beni sui quali in passato era intervenuto sequestro preventivo ex art. 12 sexies, successivamente annullato dal tribunale del riesame.

L'esistenza di questo provvedimento a lui favorevole era stata eccepita dal titolare dei cespiti, ma i giudici di merito non aveva ritenuto di accogliere la doglianza, escludendo ogni forma di interferenza fra due procedimenti fra loro diversi..

La Corte - riprendendo gran parte degli argomenti evidenziati dalla sentenza Franco del 2012 - afferma, invece, che l'accertamento effettuato in sede di annullamento del sequestro preventivo doveva essere oggetto di specifico di valutazione dal parte del giudice delle misure di prevenzione, potendo ad esso riconoscersi efficacia impeditiva della misura di prevenzione.

**5. Conclusioni.** - L'esame delle decisioni della Corte sugli effetti preclusivi del rigetto di una richiesta di sequestro/confisca di prevenzione sull'analogo figura emessa ex art. 12 sexies (o al contrario) sembrano delineare un quadro abbastanza nitido, quantomeno con riferimento ad alcuni punti fermi, del diritto vivente formatosi in materia.

Non si può parlare, *in primis*, nel rapporto fra le due misure ablatorie di preclusione da giudicato, perché i due provvedimenti vengono adottati in ambiti procedurali diversi, che non consentono di ipotizzare un *ne bis in idem*.

E', al contrario, prospettabile quella forma di preclusione processuale che la giurisprudenza ha da tempo individuato, ad esempio, nella materia cautelare; cioè quella *rebus sic stantibus*, caratterizzata da una stabilità minore rispetto al giudicato vero e proprio, perché copre il dedotto e non il deducibile ed è, quindi, suscettibile di essere messa in discussione con la sopravvenienza di fatti nuovi.

Questa pregiudizialità può operare solo se le decisioni siano intervenute sui presupposti comuni delle due ipotesi espropriative - e cioè la titolarità formale e/o fittizia, la sproporzione reddito/disponibilità - e non su altri aspetti caratterizzanti le singole misure patrimoniali.

Tantomeno la preclusione avrà effetti nel caso in cui la decisione reiettiva sia fondata su ragioni meramente processuali.

Può anche ipotizzarsi una situazione di interferenza quando il provvedimento di rigetto/revoca non abbia deciso il merito della richiesta di confisca ma sia intervenuto in materia cautelare e

---

<sup>19</sup>. **Sez. I, 11/02/2013, n. 20476, Capriotti, Rv. 255383** secondo cui "Il rapporto tra misura cautelare e confisca adottata in sede di prevenzione si pone in termini di preclusione ogni qualvolta si ravvisi identità del "decisum" tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto".

cioè sui sequestri (sia penali che di prevenzione), ovviamente sempre che la decisione abbia escluso la sussistenza dei presupposti della titolarità indiretta o della sproporzione/giustificazione.

Va, invece, in conclusione, evidenziato un aspetto problematico; i criteri della valutazione della proporzionalità/giustificatezza utilizzati dalla giurisprudenza in sede di misure di prevenzione e di confisca penale non sempre sono coincidenti; si pensi, ad esempio, alla possibilità di giustificare le disponibilità economiche attraverso i proventi dell'evasione fiscale.

Nella confisca ex art. 12 sexies, dopo una posizione non recente di segno opposto, oggi la Cassazione sembra orientarsi a riconoscere come legittima una giustificazione in tal senso, sia pure rigorosamente provata <sup>(20)</sup>.

In materia di confisca di prevenzione è adottata invece, per giurisprudenza indiscussa ed anche recentemente ribadita, la soluzione opposta <sup>(21)</sup>.

Residuerrebbe, quindi, un ambito sia pure ristretto in cui non sembrerebbe poter operare l'effetto preclusivo di cui si è detto.

Redattore: Raffaele Cantone

Il vice direttore  
Giorgio Fidelbo

---

<sup>20</sup>. **Sez. VI, 15/12/2011, n. 21265, Bianco, Rv. 252855** secondo cui "La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla "ratio" e dal piano operativo dell'art. 12 sexies cit.); confl., **Sez. VI, 31/05/2011, n. 29926 Tarabugi, Rv. 250505**; in senso opposto, in passato, **Sez. I, 14/10/1996, n. 5202, Scarcella, Rv. 205738**, e **Sez. I, del 10/06/1994, n. 2860 Moriggi, Rv. 198941**.

<sup>21</sup>. Da ultimo, **Sez. II, 27/03/2012, n. 27037, Bini, Rv. 253405** secondo cui "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale."; conforme, ex plurimis, **Sez. VI, 27/05/2003, n. 36762, Lo Iacono, Rv. 226655**.